

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*  
nella seduta plenaria del 3 maggio 2013,  
visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale (CP; RS 311.0)  
e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente  
l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica  
(OATSP, RS 235.154);  
in re: *Psychiatrische Universitätsklinik Zürich*, concernente la domanda  
del 27 marzo 2013 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere  
il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, a scopo di ricerca nei campi  
della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### **1. Titolare dell'autorizzazione**

Il responsabile per la ricerca da autorizzare alla Psychiatrische Universitätsklinik Zürich è il prof. Roger M. Nitsch, presidente del direttorio medico.

Non vi sono altri cambiamenti rispetto all'autorizzazione in vigore.

### **2. Durata dell'autorizzazione**

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale:

- avvicendamento del responsabile per la ricerca da autorizzare (conforme-  
mente al n. 1);
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa della clinica;
- modifica dell'amministrazione dei dati;
- modifica del regolamento di accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

### **3. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

#### **4. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto alla Psychiatrische Universitätsklinik Zürich e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione dell'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, previo appuntamento telefonico (031 322 94 94).

16 luglio 2013

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Rudolf Bruppacher